



D.D. n. 64/2026/ del 16/03/2026

Cod. Rif_02_IR_2026_TER

Bando di selezione per una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 30.12.2010 N. 240

**LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA**

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 - che, tra l'altro, ha introdotto l'istituto degli incarichi di ricerca con l'inserito art. 22-ter nel testo della predetta Legge n. 240/2010;

VISTO il comma 2 del sopra citato art. 22-ter della Legge n. 240/2010 il quale prevede che le Università disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca;

VISTA la Delibera n. 39 del 29.10.2025 (EO n.1342 del 06.11.2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240", nel testo riportato in allegato alla già menzionata Delibera emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

VISTA la Delibera n. 103 del 29.10.2025 (EO n.1374 del 12.11.2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito suddetto "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240", nel testo approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 39/2025, emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

VISTO il D.R n. 5029/2025 del 20.11.2025 con il quale è stato emanato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi degli art. 22-ter, della legge 30.12.2010, n. 240";

CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta di un incarico di ricerca avanzata dalla prof. Lorenzo Boccia PG/2025/033869 del 13/03/2026;





PRESO ATTO del Decreto del Direttore n. 62 del 16.03.2026 con il quale è stata approvata l'attivazione di una procedura d'urgenza, regolamentata dall'art. 5, comma 3, del D.R. n. 5030/25, per la selezione di n. 1 (uno) posto per il conferimento di un incarico di ricerca ai sensi dell'articolo 22-ter della Legge n. 240/2010, sui fondi del Progetto "Planning Energy STOrage in rural areas" CUP: E63C25000100005, finanziato dal PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO (FRA) 2024 TIPOLOGIA A Fondo: 000002--ALTRI_CdA_80_2024_FRA_LineaA_PESTO, la cui scadenza è fissata al 19 dicembre 2027;

CONSIDERATO l'Obiettivo strategico di Ateneo "Responsabilità e gestione sostenibile";

ACCERTATA l'ammissibilità di tale spesa, nonché la copertura finanziaria sul Fondo: 000002--ALTRI_CdA_80_2024_FRA_LineaA_PESTO;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura

È indetta la seguente procedura selettiva, ai sensi del novellato articolo 22-ter, della Legge n. 240/2010 per il conferimento di **n. 1 (uno) incarico di ricerca** per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca sul progetto "Planning Energy STOrage in rural areas" Responsabile Scientifico prof. Lorenzo Boccia - Cod. Rif_02_IR_2026_TER.

PROGRAMMA DI RICERCA: **Analisi territoriali per l'individuazione di aree idonee alle Comunità Energetiche Rinnovabili che sfruttino opportunità di accumulo di energia.**

Il progetto Planning Energy STOrage in rural areas (PESTO) mira a sviluppare metodologie e criteri di valutazione per identificare le condizioni e le aree in cui è possibile sfruttare in modo redditizio la complessa morfologia del territorio italiano per accumulare energia, pompando acqua in micro-bacini, superando così le sfide legate allo sfasamento temporale tra la produzione e il consumo di energia rinnovabile.

Nell'ambito del progetto, l'incarico di ricerca prevede lo sviluppo di metodologie, di uno strumento GIS e di linee guida operative per identificare le aree del territorio appenninico adatte al micro-accumulo per pompaggio, tenendo conto dei vincoli del contesto rurale ed al contempo le aree in cui le condizioni socioeconomiche sono idonee alla istituzione di comunità energetiche con caratteristiche di ruralità. L'attività di ricerca comporta l'uso di tecniche di pre-processing e classificazione di dati telerilevati, di





analisi territoriale in ambito GIS.

Numero di posti	1 (uno)
Durata dell'incarico	12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1 giugno 2026 Rinnovabile secondo l'art. 2 del D.R. 5029/2025
Responsabile della ricerca	prof. ing. Lorenzo Boccia
Gruppo scientifico disciplinare	AGRI-04 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi
Settore scientifico disciplinare	AGRI-04/C – Costruzioni rurali e territorio agroforestale
Sede principale di svolgimento delle attività di ricerca	Dipartimento di Architettura, Complesso dello Spirito Santo, Via Forno Vecchio, 36 - 80134 - Napoli (NA)
Estremi delle fonti di finanziamento su cui graverà il costo dell'incarico	PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO (FRA) 2024 TIPOLOGIA A Planning Energy STOrage in rural areas - PESTO Fondo: 000002--ALTRI_CdA_80_2024_FRA_LineeA_PESTO CUP: E63C25000100005 Scadenza fondo 19/12/2027 € 4.223,84 x 12 mesi (€ 50.686,08) + 1 rata maternità € 4.223,84 = TOT. 54.909,92 Vincolo n. 3760/2026
Coerenza dell'impegno di attività	L'impegno degli incaricati sarà coerente con gli obiettivi del progetto sopra riportato e con le attività rendicontabili previste dal finanziamento.
Importo retributivo lordo complessivo	€ 41.090,28 (3.424,19 LORDO MENSILE PERCIPIENTE)
Copertura economica complessiva	€ 54.910,00
Requisiti di partecipazione	Laurea magistrale LM48 Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico ambientale o equivalente Sottomissione di un numero massimo di 3 pubblicazioni



	scientifiche, indicizzate dalle banche dati ISI/Scopus inerenti al settore disciplinare AGRI 04/C.
Eventuali ulteriori titoli oggetto di valutazione correlati a specifiche disposizioni	Saranno valutate esperienze (almeno 3 mesi) presso qualificate istituzioni scientifiche internazionali o attività lavorative (almeno 12 mesi) svolte presso aziende che svolgano attività correlate al progetto di ricerca.
Il colloquio si svolgerà in lingua	Italiano
Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza della seguente lingua straniera	Inglese
Data, ora e sede pubblicazione risultati valutazione dei curricula e delle pubblicazioni	Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 16:00 sul sito del Dipartimento https://www.diarc.unina.it e sul sito dell'UNINA

Art. 2 – Concorso

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento saranno adeguatamente riportate a verbale.

L'esame colloquio, si svolgerà in presenza presso la sede del Dipartimento di Architettura, in Complesso dello Spirito Santo ingresso via Toledo 402, 80134 Napoli nell'Ufficio per la Ricerca Scala B 1 piano, il giorno lunedì 30 aprile 2026, alle ore 14:00. Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. Per sostenere il colloquio i/le candidati/e dovranno essere muniti/e di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Ai sensi dell'art. 8 del D.R. 5030/2025, la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale pubblico, utile ad accertare l'attitudine dei/delle candidati/e rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche nella lingua straniera indicata nel



bando. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

1. I/Le candidati/e dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel presente bando.

2. I/Le candidati/e saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione;
- qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione;
- colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando e rilevante per la ricerca.
- Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 (cento) punti.

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri di dettaglio e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da formalizzare nei relativi verbali, tenendo conto dei seguenti elementi:

- per le pubblicazioni scientifiche, valutazione della originalità, innovatività e rigore metodologico, nonché della rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica, oltre che del contributo individuale del candidato e anche della attinenza con le tematiche con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
- altri titoli collegati all'attività di ricerca svolta, borse di studio e incarichi e collaborazioni in Enti di ricerca nazionali o internazionali, attività lavorativa presso enti o aziende qualificate inerenti al progetto;
- eventuali diplomi di specializzazione o attestati di frequenza a corsi post-laurea applicabili e ritenuti coerenti dalla Commissione, eventuali master, eventuale dottorato di ricerca.



La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 8 del D.R. 5029/2025, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 8 del D.R. 5030/2025, dovranno essere resi noti ai/candidati/e prima dell'effettuazione del colloquio orale. I risultati della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) danno anche evidenza dell'ammissione al colloquio.

La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale, esprime collegialmente, per ciascun candidato/a, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio.

La Commissione redige una graduatoria di merito dei/delle candidati/e che hanno superato il colloquio, sommando il punteggio ottenuto in relazione ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.R. 5030/2025 e individua i vincitori.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del/la candidato/a.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

In riferimento all'art. 7 del D.R. 5030/2025, potranno partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e/o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, conseguito non più di sei anni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda medesima.

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.





L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore del Dipartimento, e notificata all'interessato/a.

Art. 5 – Composizione della Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di ricerca sono designati dal Direttore del Dipartimento, dopo la scadenza del bando ed entro i 30 giorni successivi, su proposta del Consiglio di Dipartimento. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori ed un membro supplente, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando e di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando. Il Decreto del Direttore di nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicato sull'Albo Ufficiale elettronico di Ateneo e sul sito del DiARC.

La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 6 – Criteri di valutazione e relativi punteggi massimi

Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di **100** (cento) punti di cui **60** attribuibili al curriculum e alla pubblicazione dei/delle candidati/e e **30** punti al colloquio.

I/Le candidati/e sono valutati dalla Commissione comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione fino a **30 punti**;
- qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegare con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione fino a **40 punti**;
- colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando e rilevante per la ricerca fino a **30 punti**.

Il punteggio minimo che i/le candidati/e devono conseguire nella valutazione del curriculum e della pubblicazione per poter essere ammessi al colloquio orale è di **36** punti su **60** punti.





Art. 7 – Modalità e termine per la presentazione delle domande

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.R. n. 5030/2025, la presente procedura è attivata in regime di urgenza, in ragione delle tempistiche di realizzazione del progetto "*Planning Energy STORAGE in rural areas*", con scadenza fissata al 19 dicembre 2027.

Pertanto, il termine per la presentazione delle domande è ridotto rispetto a quello ordinario.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13:00 del 26/03/2026**, secondo le seguenti modalità:

- Invio a mezzo PEC: la domanda, debitamente firmata (con firma digitale o con firma autografa, accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità), unitamente alla documentazione allegata, raccolta in una cartella compressa o resa disponibile tramite link per il download dei file, dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: uff.ricerca.diarc@pec.unina.it, indicando nell'oggetto: Domanda concorso "Incarichi di ricerca", seguito dal numero identificativo del concorso (Rif_02_IR_2026_TER), Cognome e Nome.
- Nel testo della PEC dovranno essere riportati nuovamente il cognome e il nome del/la candidato/a, l'indirizzo di residenza, recapito telefonico e il numero identificativo del concorso.
- I documenti a corredo della domanda devono essere allegati alla PEC oppure elencati e trasmessi tramite un servizio telematico di trasferimento, file specificato all'interno del messaggio. In ogni caso, il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici nella trasmissione dell'e-mail ovvero in caso il servizio di trasferimento file non funzioni correttamente.

Faranno fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.

Qualora si intenda concorrere a più selezioni per il conferimento di incarichi di ricerca aventi numero identificativo diverso, dovranno essere prodotte altrettante domande mediante trasmissioni distinte.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità all'Allegato A del presente bando e dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:





- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il codice fiscale (se già disponibile, nel caso di candidati/e di cittadinanza estera);
- b) l'indicazione specifica del numero identificativo del concorso e del Dipartimento sede della ricerca;
- c) l'indirizzo di posta elettronica e di PEC, il numero di telefono su cui si vogliono ricevere comunicazioni relative alla presente selezione, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di tali recapiti (nota: non saranno inviate comunicazioni mediante posta cartacea).
- d) dichiarazione di possesso di laurea magistrale;
- e) dichiarazione di non rientrare in nessuna delle situazioni di esclusione dal concorso elencate all'art. 4 del presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) Copia di un documento di riconoscimento.
- 2) Curriculum della propria attività scientifica e professionale in formato Europass datato e sottoscritto.
- 3) Elenco delle pubblicazioni o altri prodotti della ricerca attinenti con il settore scientifico disciplinare relativo agli incarichi a bando.
- 4) Pubblicazioni o altri prodotti della ricerca, entro il numero massimo eventualmente specificato nel presente bando. La tesi di dottorato può essere presentata in luogo di una pubblicazione.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo l'Allegato B del presente bando.
- 6) Copia della documentazione comprovante il possesso degli eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio, contratti o altri incarichi formali di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo l'Allegato B del presente bando.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, se già dichiarati equipollenti, dovrà essere allegata la relativa certificazione; in caso contrario, si dovranno allegare i certificati relativi ai titoli accademici conseguiti all'estero con traduzione ufficiale in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.



L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità derivante dall'esclusione di candidati/e, i/le quali non abbiano rigorosamente rispettato le sopra richiamate disposizioni. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma della prestazione, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 8 – Termine del procedimento

La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal Direttore del Dipartimento una proroga fino a 60 giorni.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del/la vincitore/trice o dei vincitori. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. Il termine stesso è, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo periodo; detto termine non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni e superiore a novanta giorni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.

La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato/a è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato/a, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e con la copertura finanziaria del contratto.

In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.





Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dall'Organo deliberante del Dipartimento.

La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

Art. 9 – Stipula del contratto di lavoro

Il/La vincitore/vincitrice, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, è invitata a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

Nel contratto dovranno essere indicati:

- 1) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- 2) la sede di lavoro;
- 3) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- 4) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- 5) l'indicazione delle modalità con cui l'incarico di ricerca è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la l'Ufficio per la Ricerca il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- 6) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
- 7) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- 8) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- 9) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
- 10) Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Direttore del Dipartimento.
- 11) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, salvo quanto previsto all'art.13, comma 4.



Art. 10 – Rapporto di lavoro

L'incaricato/a di ricerca svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto.

La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Direttore del Dipartimento.

In caso di richiesta di incarichi esterni, fermo restando quanto previsto all'art.14, si pronuncia l'Organo deliberante del Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività da svolgere. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

La titolarità dei contratti di incarico di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

L'incaricato/a di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art. 11 – Proroga dei contratti di ricerca

La proroga del contratto è deliberata dall'Organo deliberante del Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge, come previsto anche all'art.2, commi da 1 a 5 del regolamento UNINA DR 20/11/2025.

La delibera dell'Organo deliberante del Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato/a di ricerca e dal Direttore del Dipartimento.





Art. 12 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Il/La titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. Nei confronti dell'incaricato/a di ricerca che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall'organo deliberante del Dipartimento di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 14, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Art. 13 – Incompatibilità

Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:



- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'incarico di ricerca, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, l'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 14 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Agli incaricati di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'organo deliberante del Dipartimento con la delibera di cui all'art. 4, comma 3, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.





Il trattamento economico di cui al comma 1, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025 non può in ogni caso essere inferiore a € 22.500,00. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-ter, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, saranno direttamente applicate.

Il trattamento retributivo annuo lordo durante lo svolgimento del contratto non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato/a di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Per motivate esigenze, il Direttore del Dipartimento può autorizzare il pagamento anticipato di una mensilità all'atto della presa di servizio.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i/le candidati/e che i dati personali da essi/e forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per le finalità connesse alla sua gestione. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte della Commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione, per la verifica dei requisiti di partecipazione e dell'effettivo possesso di titoli dichiarati. La loro mancata indicazione potrà precludere tali adempimenti e, nei casi previsti dal bando, potrà avere come conseguenza l'esclusione dalla procedura di selezione. Ulteriori dati potranno essere richiesti ai/alle candidati/e per la sola finalità di cui sopra. I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990, del d.lgs. 33/2013 e loro successive modificazioni e integrazioni. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. Ai sensi del GDPR 2016/679, l'Università di Napoli Federico II potrà pubblicare sul sito WEB





di Ateneo il curriculum vitae fornito in allegato alla domanda di partecipazione dei vincitori per i fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Decreto trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016. Resta inteso che, oltre al Curriculum Vitae completo, sarà possibile fornire un Curriculum Vitae specifico, privato dei dati personali, ai soli fini della pubblicazione sul sito WEB di Ateneo. Ai candidati/Alle candidate sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ulteriori informazioni e indicazioni sulle procedure per eventuali reclami e sulle responsabilità della protezione dati sono disponibili nel sito web dedicato, indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è Silvia d'Ambrosio, Capo dell'Ufficio per la Ricerca - Dipartimento di Architettura, e-mail silvia.dambrosio@unina.it, telefono 081/2538905.

Art. 17 – Norme finali e pubblicazione

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia al Regolamento, all'art.22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sul sito di Dipartimento, di Ateneo alla sezione Concorsi e sul sito del Ministero della Ricerca.

Napoli, 16.03.2026

La Direttrice del Dipartimento
prof. arch. Maria Rosaria Santangelo

Allegati:

A – Domanda di partecipazione.

B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

